



Sentenza n. 127/2022 pubbl. il 20/01/2022 RG n. 5454/2018 Repert. n. 200/2022 del 20/01/2022

TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 5454 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione per pignoramento presso terzi ex art. 615, comma 2, c.p.c., e vertente

TRA

in persona del legale rapp.ante p.l., elett.te dom.to in Nola presso la alla , unitamente all'avv. Tudisco Pasquale, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- OPPONENTE -

E





, elett.te dom.ta in

presso lo studio dell'avv. che la
rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

Creditore OPPOSTO –

E

, quale tesoriere del Comune di Nola, non costituito.

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione spiegato dal nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare - rubricato al numero di ruolo n. 2796/2017 – avviato per il mancato pagamento delle somme di cui all'atto di precetto notificato in data 3.10.2017 per € 130.795,96 da parte dell' opposta ., cessionaria dei crediti delle società e della Ecology s.r.l., in virtù di quattro ordinanze di assegnazione di somme emesse dal Tribunale di Nola con cui veniva ordinato al il pagamento di somme a favore delle società cedenti dei crediti nei confronti della (debitore-fallito con sentenza n. 30/2015 del 31.3.2015); si opponeva all'esecuzione mobiliare eccependo che le ordinanze di assegnazioni delle somme seppure emesse anteriormente alla dichiarazione di fallimento del debitore erano inefficaci ai sensi degli art.li 44 e 51 della L.F., come anche le successive cessioni del credito in virtù del principio della par condicio creditorum e di aver già corrisposto le somme alla



curatela fallimentare; eccepiva poi l'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 d.lgs. n. 267/2000.

Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità dell'azione esecutiva e/o l'impignorabilità delle somme; vinte le spese di lite.

Si costituiva la opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto; vinte le spese.

Nella fase cautelare, con l'ordinanza depositata il 31.5.2018 il G.E del Tribunale di Nola, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento mobiliare, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione sul presupposto di una verosimile pronuncia di merito di accoglimento dell'opposizione per aver ritenuto che il terzo non può più effettuare alcun pagamento dopo la dichiarazione di Fallimento del debitore in quanto perde, ex art. 44 L. F. la disponibilità del proprio patrimonio; pertanto sospendeva l'esecuzione assegnando termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato al

, la introduceva il presente giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione mobiliare r.g. n. 2796/2017, deducendo che il pagamento da parte del andava fatto non al curatore del Fallimento della ma a favore della

cessionario del creduto o nei confronti del suo originario debitore sottolineando che il credito era stato ceduto alla in epoca anteriore al fallimento; con l'emissione delle ordinanze di assegnazione il debitor debitoris dovrà pagare non più in favore dell'originario debitore, bensì del creditore assegnatario; l'infondatezza nel merito





dell'opposizione avendo l'ordinanza di assegnazione effetto immediato del trasferimento del credito al momento della sua emissione; chiedendo pertanto la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. ed il rigetto della stessa poiché infondata; vinte le spese.

Con comparsa di costituzione e risposta, il convenuto –
si costituiva insistendo nei motivi di opposizione suddetti e precisando che
già era intervenuto il pagamento di quanto dovuto alla curatela del
fallimento del debitore, chiedendo, pertanto la dichiarazione di nullità ed
inefficacia del pignoramento presso terzi; vinte le spese.

La causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. All'udienza del 17.10.2019 la causa, trattandosi di istruttoria documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.9.2021 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34/20) acquisito il fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 2796/2017, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60+20).

Ciò premesso, l'opposizione del è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.

L'opponente con il primo motivo di opposizione eccepisce sostanzialmente l'inefficacia esecutiva delle ordinanze di assegnazione delle somme emesse dal g.e. nell'ambito di diversi pignoramenti presso terzi, in quanto prima dell'attuazione delle stesse viene emessa la sentenza di fallimento del debitore, che impedisce al terzo di effettuare il pagamento poiché ai sensi degli art.li 44 e 51 della legge fallimentare il debitore non ha più la disponibilità del suo patrimonio e non può effettuare più alcun pagamento.



La natura di pagamento salvo esazione, e la conseguente riconducibilità alla sola riscossione dell'effetto satisfattivo per il creditore assegnatario, incide sulla disciplina dell'opponibilità dell'ordinanza di assegnazione al sopravvenuto fallimento del debitore assegnante.

Nel caso di specie, le ordinanze di assegnazione delle somme azionate dalla

. nei confronti del terzo pignorato –

- devono ritenersi inefficaci.

Specificamente le ordinanze azionate sono state emesse e notificate prima della sentenza di fallimento del debitore -soc. - n. 30 del 31.3.2015, e precisamente:

- ordinanza emessa dal Tribunale di Nola R.G.E: 2891/2013 del
 23.01.2015, con cui si ordinava a il pagamento di €
 2.114,77 in favore della resa esecutiva in data 20.02.2015 e notificata in data 28.02.2015;
- 2. ordinanza emessa dal Tribunale di Nola Rep. 104/2014 del 3.09.2014, con cui si ordinava al il pagamento di € 10.428,00 alla resa esecutiva in data 3.09.2014 e notificata

in data 05.09.2014;

- ordinanza di assegnazione del Tribunale di Nola Rep. N. 104/2014 del
 09.2014 resa esecutiva in data 3.09.2014 e notificata in data 05.09.2014
 con cui si ordinava al il pagamento di € 15.611,54;
- ordinanza di assegnazione del Tribunale di Nola rep. N. 99/2014 del
 09.2014, resa esecutiva in data 3.09.2014 e notificata in data 5.09.2014,
 con cui si ordinava al il pagamento € 100.739,82.





Tuttavia non è intervenuto il pagamento da parte del terzo prima della dichiarazione di fallimento del debitore e, pertanto, il creditore non può pretenderne il versamento; un eventuale pagamento, peraltro sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67 l. fall. poiché costituirebbe una modalità di soddisfazione estranea alla procedura fallimentare.


Nella fattispecie *de qua* il sopravvenuto fallimento del debitore è una circostanza incontestata, come è incontestato oltre che documentalmente provato che i creditori delle cit. ordinanze di assegnazione hanno ceduto i loro crediti dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.

Agli atti vi sono le cessioni dei crediti della alla stipulata in data 10.10.2016 e la cessione dei crediti dalla . alla . stipulata in data 17.11.2016 (come anche indicato nell'atto di precetto posto alla base del pignoramento presso terzi) dalle quale si evince che esse sono successive alla sentenza di fallimento.

Pertanto, se come sin qui esposto il creditore originario, a seguito del fallimento del debitore, non può più ottenere il versamento delle somme da parte del terzo, a maggior ragione il creditore cessionario non può agire esecutivamente nei confronti del terzo, ma è necessario che formuli domanda di insinuazione al passivo del fallimento (come appare essere avvenuto per la soc.

e .; in atti le domande di ammissione al passivo).

Il terzo deve pagare quanto dovuto al fallimento del debitore, poiché il debitore dopo la dichiarazione di fallimento perde il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario- cfr. Cass. n. 19947/2017).





Sentenza n. 127/2022 pubbl. il 20/01/2022 ILCASO.it RG n. 5454/2018 Repert. n. 200/2022 del 20/01/2022

> La giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, sembra infatti ormai consolidata nel ritenere che il pagamento eseguito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, sia pure in virtù di un provvedimento di assegnazione ad essa anteriore, debba essere considerato inefficace rispetto alla massa dei creditori ai sensi dell'art. 44 l. fall.; allo stesso modo andrà riferito al momento della riscossione il computo dei termini per l'esercizio dell'eventuale azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67 della medesima l.fall..

> Sul punto la stessa giurisprudenza civile sia di legittimità (Cass. 1544/2006; Cass. 463/2006; Cass. 6737/2005; Cass. 1611/2000; Cass. 6968/1999) che di merito (T. Catania, 30-3-2006; T. Milano, 22-1-2004; T. Roma, 16-4-2003) valorizzano la circostanza che, ai sensi dell'art. 2928 c.c., le somme dovute dal terzo sono assegnate in pagamento ai creditori solo pro solvendo.

> Ciò significa che l'effetto satisfattivo non coincide con l'adozione del provvedimento di assegnazione ma con l'attribuzione della somma.

> Emerge infatti da tale giurisprudenza che, poiché il debito dell'insolvente sopravvive all'assegnazione dato che l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva esazione, ove l'assegnato/terzo debitor debitoris abbia eseguito il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento dell'assegnante/debitore esecutato, sebbene in forza di un'ordinanza anteriore all'apertura della procedura, tale pagamento, essendo indirettamente riferibile al fallito e valendo ad estinguere il suo persistente debito, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., nei confronti della massa.

> Di conseguenza, rimane precluso al creditore, cui sia stato assegnato il credito prima del fallimento del debitore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, pretenderne il pagamento e soddisfare così il



Sentenza n. 127/2022 pubbl. il 20/01/2022 RG n. 5454/2018



Repert. n. 200/2022 del 20/01/2022

proprio credito al di fuori del concorso dei creditori (cfr. Cass. n. 7093/2005).

Il debitore dopo il fallimento non può eseguire o ricevere ai sensi dell'art. 44 l.fall. nessun tipo di pagamento, volontario ed a maggior ragione coattivo, perché il suo patrimonio si *cristallizza* alla data del deposito della sentenza e dopo non può essere depauperato.

In giurisprudenza si è, quindi, sostenuto che non è opponibile al fallimento l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. sottoscritta dal giudice dell'esecuzione nemmeno il medesimo giorno del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento: la prevalenza di quest'ultima, in una prospettiva funzionale, discende dalla priorità attribuita dal legislatore ai suoi effetti su quelli, eventualmente concorrenti, dell'esecuzione individuale, posto che «salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o prosegnita sui beni compresi nel fallimento» (A. Torino, 21-3-2011).

Da ultimo la Suprema Corte con sent. n. 7508 del 2011, afferma il principio secondo cui "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi



prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo." (cfr. anche ord. n. 1227/2016).

In conclusione se è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che gli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore, successivi alla dichiarazione di fallimento, sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali, come lo sarebbe, quindi, in questo momento il versamento delle somme da parte del alla, a maggior ragione deve ritenersi che il pignoramento presso terzi n. 2796/2017 non possa proseguire; diversamente opinando si autorizzerebbe il compimento di un atto (pagamento seppure involontario del debitore) che sarebbe in ogni caso inefficace ai sensi dell'art. 44 l.fall..

Pertanto l'opposizione è fondata e deve dichiararsi l'inefficacia del pignoramento presso terzi n. 2796/2017.

E' irrilevante nella presente fattispecie se effettivamente il terzo ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al fallimento, in quanto assume rilevanza solo la circostanza oggettiva della intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore quando ancora le somme non



Sentenza n. 127/2022 pubbl. il 20/01/2022 RG n. 5454/2018



Repert. n. 200/2022 del 20/01/2022

erano state corrisposte dal terzo al creditore originario (e a maggior ragione al cessionario con atto successivo al fallimento).

Assorbito l'ulteriore motivo di opposizione sull'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 d.lgs. n. 267/2000.

Le spese di lite, vista l'assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, vengono compensate tra le parti per intero.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione e dichiara inefficaci gli atti di cui al pignoramento presso terzi rge n. 2796/2017;
- compensa le spese di lite.

Nola, 19.01.2022

IL GIUDICE

dr.ssa Miriam Valenti